

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 74

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore LANIECE)

approvata il 7 ottobre 2014

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI, 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (COM (2014) 397 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2014

La Commissione, esaminato l'atto comunitario COM (2014) 397 definitivo,

premessi che:

la proposta è adottata dalla Commissione in virtù dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che prevede l'applicazione della procedura legislativa ordinaria per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 191 in materia di ambiente e in virtù dell'articolo 114 del TFUE, che detta le disposizioni per il raggiungimento dell'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni;

riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà la proposta non fissa un obiettivo generale giuridicamente vincolante di prevenzione dei rifiuti né un obiettivo per la prevenzione degli imballaggi, stabilendo unicamente un obiettivo non vincolante concernente la prevenzione dei rifiuti alimentari e ritenendo, invece che l'introduzione di obiettivi dell'Unione europea giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione dei rifiuti debba considerarsi necessaria;

riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, sotto il profilo formale, si ritiene che il ricorso alla direttiva appare sicuramente rispettoso del principio di proporzionalità consentendo agli Stati membri la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi comuni ivi prefissati. Sotto il profilo dei contenuti, la fissazione di nuovi obiettivi in termini di riciclaggio o eliminazione dei rifiuti, alternativa alla discarica, costituisce un metodo idoneo ed appropriato nonché proporzionato rispetto agli obiettivi sottesi alla proposta (migliore gestione delle risorse e dei rifiuti in linea con le ambizioni dell'Unione europea concernenti l'efficienza delle risorse e l'economia circolare). Anche il sistema di segnalazione preventiva da parte della Commissione europea, introdotto con la proposta, costituisce un metodo idoneo al raggiungimento degli obiettivi al fine di monitorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi da parte degli Stati membri. Tale sistema, inoltre, consente agli Stati membri di intervenire in tempo utile, presentando un piano di conformità sulla base delle raccomandazioni alla Commissione europea. Utile al sistema del funzionamento del sistema della segnalazione preventiva è anche l'introduzione dell'obbligo di relazione annuale anziché triennale da parte degli Stati. Le modifiche proposte all'obbligo di relazione, infatti, possono rappresentare un metodo idoneo ed appropriato per realizzare gli obiettivi prefissati, come fornire informa-

zioni affidabili sull'attuazione della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti da parte degli Stati membri;

considerato che:

si valuta favorevolmente la finalità ispiratrice della proposta di revisione delle direttive orientata ad una valutazione economica del riuso e del riciclo della materia prima seconda quale esigenza strategica per i Paesi dell'Unione europea per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indipendenza delle fonti di approvvigionamento di materie prime;

questa nuova ottica economica, prima che ecologica, pone l'accento sulla necessità di realizzare un nuovo sviluppo circolare perché quello lineare e infinito non è più perseguibile. A questo fine ogni recupero di materia, che non sarà più recupero energetico, come ben specificato dai revisori delle direttive, significa minor impatto ambientale, minor impronta ecologica, minor saccheggio delle risorse primarie al fine di realizzare la materia di consumo;

si giudica positivamente la proposta di istituire un sistema di segnalazione preventiva, al fine di individuare le lacune di gestione dei vari Paesi e l'analisi comparativa dei metodi nazionali di rendicontazione, ed il dato relativo al fatto che la gestione dei rifiuti pericolosi sia inadeguata e che la raccolta informatica dei dati dovrebbe essere applicata a tutte le tipologie di rifiuti al fine di semplificare e monitorare meglio i flussi di rifiuti dell'Unione. In tale contesto, appare inoltre essenziale definire la responsabilità dei produttori di beni e prodotti sulla gestione dei rifiuti generati, internalizzando i costi di gestione del fine vita secondo norme ambientali rigorose e incentivare i produttori a tenere conto degli aspetti ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione al fine vita;

si reputano congrui gli obiettivi di riduzione dei rifiuti della proposta di direttiva e si ritiene utile valutare i tempi previsti per il raggiungimento di tali obiettivi, considerato anche gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO). Infatti il 9 settembre 2014 il WMO appunto ha reso noto che l'anno 2013 è risultato il più inquinato degli ultimi trent'anni, facendo registrare un nuovo record di immissione di anidride carbonica e altri gas effetto serra in atmosfera;

gli obiettivi introdotti dalla presente proposta presuppongono che gli Stati membri incentivino l'uso di materiali di recupero, in linea con la gerarchia dei rifiuti, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento di materie prime e far sì che l'Unione divenga sempre più una «società del riciclaggio», e non favoriscano il collocamento in discarica o l'incenerimento di detti materiali, in linea con il considerando 29 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. Gli Stati membri non dovrebbero sostenere l'incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l'ambiente;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato nominato il Presidente del Comitato scientifico per l'im-

plementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Tale comitato rimarrà in carica fino al 2017 con la funzione di supportare il Ministero nella definizione delle misure attuative del Programma nei settori prioritari di intervento, conferendo maggiore impulso al Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari (PINPAS) dando seguito all'invito della Commissione europea ad affrontare il problema degli sprechi alimentari all'interno dei Piani nazionali di prevenzione dei rifiuti;

il protocollo di Milano sull'alimentazione e la nutrizione prevede l'impegno a limitare lo spreco di alimenti mediante una riduzione del 50 per cento entro il 2020 di 1,3 milioni di tonnellate di cibo commestibile;

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole,

formulando le seguenti osservazioni:

si auspica che il nuovo scenario descritto dalla direttiva con orizzonte 2020-2030 divenga il presupposto per l'aggiornamento delle previsioni relative al mantenimento e alla eventuale realizzazione di impianti di smaltimento e termovalorizzazione sul territorio nazionale, in modo da fornire una prospettiva coordinata, sia nel corso del lungo periodo transitorio, sia in relazione al raggiungimento delle condizioni di regime e, allo stesso tempo, si raccomanda che i nuovi obiettivi vengano perseguiti con la gradualità e l'elasticità necessari per non compromettere la competitività del tessuto produttivo nazionale;

si auspica una revisione fino alla progressiva cancellazione, a partire dal 1° gennaio 2015, del sistema di incentivazione e contribuzione allo smaltimento in discarica e del sistema di incenerimento per evitare il contrasto con gli obiettivi e l'indirizzo in materia di rifiuti dell'Unione europea;

si richiedono specifiche azioni mirate alla riduzione dello spreco alimentare che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero, riconoscendo il contributo della cooperazione e degli accordi a lungo termine sulla filiera alimentare, fornendo il supporto necessario ad avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori italiani e stranieri da parte dei professionisti del settore alimentare;

con riferimento alla direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, articolo 12, paragrafi 3-ter e 3-quater, occorre valutare modifiche del sistema di contabilizzazione dei rifiuti raccolti, che incentivino la trasformazione ed il riuso all'interno dello Stato in cui la raccolta differenziata viene effettuata;

con riferimento alla citata direttiva 2008/98/CE, articolo 24, andrebbero previsti meccanismi di monitoraggio volti ad evitare che la semplificazione mediante mera dichiarazione - in luogo della autorizzazione - possa favorire quei soggetti che volessero gestire gli stessi rifiuti in maniera illecita o fraudolenta.